



COMITATO REGIONALE ABRUZZO

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11\* 3285617139 - Pronto AIA C5\* 3933070028

Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2025-2026

# Comunicato Ufficiale N.79 del 18 Maggio 2026

## SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.

PROGETTI E TORNEI

RAPPRESENTATIVE

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

ATTIVITÀ AMATORIALE LUDICO RICREATIVA

CORTE SPORTIVA FEDERALE TERRITORIALE

ALLEGATI



## COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

## ATTIVITA' DI CALCIO A 11

## RISULTATI

## SECONDA CATEGORIA

## Play – Off

**GIRONE C**

## Semifinale Play-Off

**Domenica 17 Maggio 2026, ore 16.30**

Villamagna Calcio	Real Torrese	<b>2 a 2 d.t.s. (Vedi Del. G.S.)</b>
-------------------	--------------	--------------------------------------

## Finale Play - Off

**Domenica 24 Maggio 2026, ore 16.30**

Colleciovino Calcio	Vincente Semifinale	Campo Colleciovino
---------------------	---------------------	--------------------



## GIUDICE SPORTIVO

# GIUDICE SPORTIVO L.N.D. - Calcio A 11

Il Giudice Sportivo, Avv. Roberto Ragone assistito dal sostituto Avv. Antonio Orsini nella seduta del 18/05/2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

## SECONDA CATEGORIA

### GARA DEL 17/ 5/2026 VILLAMAGNA CALCIO / REAL TORRESE

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### PLAY - OFF

#### Il Giudice Sportivo

Con ricorso ritualmente e tempestivamente preannunciato e notificato nel rispetto dell'abbreviazione dei termini procedurali disposta con C.U. F.I.G.C. n. 156/A del 05.02.2026, la A.S.D. Real Torrese ha chiesto l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 10 CGS, in danno della A.S.D. Villamagna Calcio, previo riconoscimento della responsabilità esclusiva di quest'ultima per gli accadimenti che avrebbero causato la sospensione della gara indicata in oggetto, che sarebbe stata decretata dall'arbitro al minuto 13' del secondo tempo supplementare (sul risultato di 2 a 2).

In particolare, la Società ricorrente ha esposto quanto segue: *“Al minuto 85 del Secondo tempo regolamentare, l'arbitro provvedeva all'espulsione del calciatore SAMBE IBRAHIMA (matr. 1032767) della società A.S.D. VILLAMAGNA CALCIO (Maglia n.10). Nonostante l'ordine di abbandonare il recinto di gioco, il suddetto calciatore, approfittando di una interruzione del gioco (gioco fermo) dopo il pareggio su calcio di rigore (2-2) al 12° minuto del secondo tempo supplementare, rientrava indebitamente sul terreno di gara. Nello specifico, il calciatore aggrediva verbalmente i tifosi avversari e creava un parapiglia con i calciatori avversari aggredendo fisicamente con un pugno il capitano dell'A.S.D. REAL TORRESE che lo stava esortando ad uscire dal campo per riprendere il gioco. [...] Il rientro del calciatore espulso ha impedito il regolare svolgimento della gara, causando un prolungamento dell'interruzione e forzando l'arbitro dopo la consultazione con il commissario di campo a una gestione emergenziale dell'ordine pubblico ... sospendendo la partita al 13° minuto del secondo tempo supplementare”.*

Al ricorso risulta allegata copia del rapportino di fine gara stilato dall'arbitro.

La ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, CGS.

Con memorie difensive trasmesse entro i termini procedurali, la Società Villamagna Calcio ha contestato la ricostruzione fattuale riportata nel ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

Il ricorso deve essere respinto per le ragioni di seguito riportate.

Nel referto di gara l'arbitro ha riferito che:

- al minuto 44 del s.t. regolamentare il calciatore del Villamagna sig. Sambe Ibrahim veniva espulso per somma di ammonizioni;
- al minuto 50 del s.t. regolamentare il calciatore del Villamagna sig. Di Giannatale Marco veniva espulso per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro;
- al minuto 9 del s.t. supplementare il calciatore del Villamagna sig. Liberati Enrico veniva espulso per somma di ammonizioni;



## C.U. N.79 del 18 Maggio 2026

- *“Dopo la segnatura della rete da parte del Villamagna al 15 minuto del secondo tempo supplementare si creava un parapiglia tra i tesserati e i dirigenti di entrambe le squadre nel quale riuscivo con certezza a identificare come partecipi i tre calciatori del Villamagna precedentemente espulsi (il N.10 Sambe Ibrahima, il N.11 Di Giannatale Marco e il N. 9 Liberati Enrico) ritornati sul terreno di gioco. In particolare il N.10 Sambe Ibrahima si rendeva colpevole di condotta violenta tirando due pugni contro il capitano e N.4 della Real Torrese, Varrasso Stefano. In seguito allontanati i tre calciatori rientrati e stemperata la situazione tra le due squadre fischiavo la fine della gara”.*

Nel successivo supplemento di rapporto, richiesto da questo Giudice a maggior chiarimento de fatti, l'arbitro ha riferito quanto segue *“... confermo che la gara è terminata regolarmente al termine del secondo tempo supplementare e che riportavo erroneamente la sospensione della stessa sul rapporto di fine gara a causa della situazione concitata venutasi a creare al termine della stessa e dello stato confusionale dovuto al clima di tensione”.*

Il Commissario di Campo nel proprio rapporto riferisce che *“.. il direttore di gara decretava la fine della gara”*, evidenziando, altresì, che i sostenitori della Real Torrese facevano uso di materiale pirotecnico e, in special modo, di fumogeni e petardi, uno dei quali lanciato nel recinto di gioco.

La ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso si discosta dalla cornice fattuale delineata nel referto arbitrale e nel successivo supplemento, i quali godono di fede privilegiata ai sensi dell'art. 61, comma 1, del CGS, nonché nel rapporto del Commissario di Campo, dovendosi ritenere, pertanto, che la gara in oggetto sia stata regolarmente portata a termine. Nessun valore probatorio assume, invece, la velina redatta dall'arbitro a fine gara, anche in ragione del clima di tensione venutosi a creare.

Per le spiegate ragioni in fatto, il ricorso della Società Real Torrese è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma del risultato conseguito sul campo.

Tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 10, 65 e 67 del CGS,

### DELIBERA

- 1) di respingere il ricorso della Società A.S.D. Real Torrese perché infondato, confermando il risultato conseguito sul campo;
- 2) di squalificare i seguenti calciatori del Villamagna Calcio:
  - Sambe Ibrahima per 5 gare;
  - Di Giannatale Marco per 3 gare;
  - Liberati Enrico per 2 gare;
- 3) di comminare alla Società Villamagna Calcio l'ammenda di € 150,00;
- 4) di comminare alla Società Real Torrese l'ammenda di € 300,00;
- 5) di disporre l'addebito della tassa di ricorso.



**C.U. N.79 del 18 Maggio 2026****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**ALLENATORI****I AMMONIZIONE DIFFIDA**

NAPOLEONE LORIS (VILLAMAGNA CALCIO)

**CALCIATORI NON ESPULSI****I AMMONIZIONE DIFFIDA**

AIELLI ALESSIO (REAL TORRESE)

D ATTILIO ALESSANDRO (REAL TORRESE)

SOLAGA LUCAS EZEQUIEL (REAL TORRESE)

AGRESTE DAVIDE (VILLAMAGNA CALCIO)

CISSE MAMADOU

PAGLIARO LUCA

VARRASSO STEFANO

DI MARZIO LORENZO

(REAL TORRESE)

(REAL TORRESE)

(REAL TORRESE)

(VILLAMAGNA CALCIO)



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

**LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); ANDREA BATTISTELLA E ALESSANDRO ROSA (COMPONENTI), NELLA SEDUTA DEL 12.5.2026 HA ADOTTATO LA DECISIONE CHE DI SEGUITO SI RIPORTA IL CUI DISPOSITIVO E' STATO PUBBLICATO NEL C.U. N° 77 DEL 12.5.2026.**

**APPELLO DELLA SOCIETÀ S.S.D. PENNE 1920 S.R.L. AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. IN MERITO ALLA REGOLARITÀ DELLA GARA S.S.D. PENNE 1920/A.S.D. MONTORIO 88, DISPUTATA IL 10.5.2026 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA - FINALE PLAY-OUT (C.U. n° 76 dell'11.5.2026 – C.R.A.).**

Con appello ritualmente proposto, la società S.S.D. Penne 1920 S.r.l. ha impugnato la decisione del G.S., pubblicata sul C.U. n° 76 dell'11.5.2026, con la quale era stato respinto il ricorso proposto in primo grado dalla stessa società avverso la regolarità della gara S.S.D. Penne 1920/A.S.D. Montorio 88 valevole quale finale playoff del Campionato Regionale di Eccellenza Abruzzese per la stagione sportiva 2025-2026.

Con tale decisione, il G.S. ha respinto il ricorso confermando il risultato acquisito sul campo, ritenendo legittimo il comportamento della società Montorio 88 che, nel corso della gara, aveva effettuato sei cambi di cui tre nel corso dei tempi supplementari il che, a dire della reclamante, si poneva "in contrasto e colpevole dispregio delle previsioni regolamentari".

Ha dedotto la stessa reclamante, che, da un excursus della normativa attualmente in vigore nei vari settori della F.I.G.C., doveva trarsi la convinzione che durante gli eventuali tempi supplementari può essere effettuata una sostituzione aggiuntiva, al di là e a prescindere dal fatto che, nelle precedenti frazioni regolamentari, la società abbia (o meno) usufruito di tutti i cinque cambi di norma permessi.

A sostegno di tale convinzione, la società Penne ha ricordato che la normativa del Dipartimento interregionale della F.I.G.C. e le pronunce di alcuni suoi Giudici in materia sembrerebbero deporre per il fatto che la sostituzione aggiuntiva deve ritenersi come l'unica sostituzione consentita durante i tempi supplementari, indipendentemente se nei tempi regolamentari siano state effettuate tutte le cinque sostituzioni ovvero un numero inferiore.

La stessa decisione del G.S. non poteva ritenersi legittimamente assunta in quanto riguardante principi e normativa relativi alla sfera professionistica e non a quelli provenienti dalla Lega Nazionale Dilettanti, mentre limitare il cambio aggiuntivo nei supplementari ad uno solo per tutte le compagini risponderebbe ad una esigenza di assoluta equanimità atteso che l'effettuazione del numero massimo di cinque sostituzioni nei tempi regolamentari sia una mera facoltà che può essere esercitata, appieno o in parte, da una società senza che, per questo, la stessa debba estendersi anche alle altre frazioni di gioco.

Il reclamo è infondato e non merita accoglimento.

A prescindere dalle motivate ragioni poste dal Giudice di primo grado a fondamento della decisione impugnata, che questa Corte ritiene di condividere, va rilevato in primis che è la normativa speciale emessa dal C.R.A. della L.N.D. (C.U. n° 1 del 3.7.2025), che richiamando espressamente la normativa della L.N.D. (C.U. n° 1 dell'1.7.2025), autorizza lo stesso Comitato a derogare alla regola n. 3 del gioco del calcio laddove prevede che: "per la stagione sportiva 2025-2026, il Comitato Regionale Abruzzo consente, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla regola n° 3 del Regolamento del gioco del calcio, alle squadre che



**C.U. N.79 del 18 Maggio 2026**

partecipano alle competizioni ufficiali regionali e provinciali di utilizzare un/una calciatore/calciatrice in più negli eventuali tempi supplementari e quindi di avere un'opportunità di sostituzione aggiuntiva indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o meno tutte le sostituzioni consentite".

Tale disposizione del C.R.A., peraltro, trova la sua ragione d'essere, come detto, nel C.U. n° 1 dell'1.7.2025 della L.N.D. laddove si ripete passo passo il contenuto sopra trascritto cosicché si può affermare che il C.R.A. si è limitato a recepire il suo contenuto, a nulla rilevando che la Divisione Interregionale abbia adottato una diversa regolamentazione.

Vi è, poi, da aggiungere che lo stesso C.R.A. ha ribadito il principio con il C.U. n° 26 del 20.10.2025.

Ora, la stessa regola n° 3 del Regolamento del gioco del calcio, prevede che il numero di sostituzioni sia di cinque calciatori mentre nell'ultimo capoverso della rubrica "tempi supplementari" si prevede che: "Se una squadra non ha utilizzato il numero massimo di calciatori di riserva e/o opportunità di sostituzione, eventuali calciatori di riserva e opportunità di sostituzione non utilizzati possono essere utilizzati nei tempi supplementari. Laddove le regole della competizione consentano alle squadre di utilizzare un calciatore di riserva in più nei tempi supplementari, ogni squadra avrà un'opportunità di sostituzione aggiuntiva".

Tanto basta per ritenere il reclamo privo di fondamento giuridico.

Quanto alla pretesa equanimità che verrebbe garantita con la prospettazione della reclamante, ritiene la Corte che sarebbe proprio tale interpretazione a risultare iniqua sfavorendo la società che nei tempi regolamentari non ha effettuato tutte le sostituzioni consentite in quanto si vedrebbe privata della possibilità di effettuarle potendo usufruire solo di quella ulteriore autorizzata in deroga nei tempi supplementari.

Appare, quindi, evidente che in applicazione della normativa speciale emessa dal Comitato Regionale, recependo quella della L.N.D., alla società Montorio 88 deve essere riconosciuta la legittimità del suo operato.

Deve, quindi, essere confermato il risultato acquisito sul campo.

**P.Q.M.**

la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale della F.I.G.C. – L.N.D. così

**DELIBERA**

rigetta il reclamo e dispone addebitarsi la relativa tassa.

I relatori  
F.to in originale  
Avv. Andrea Battistella  
Avv. Alessandro Rosa

Il Presidente  
F.to in originale  
Avv. Antonello Carbonara



**C.U. N.79 del 18 Maggio 2026**

**LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGNORI AVVOCATI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); ANDREA BATTISTELLA E ALESSANDRO ROSA (COMPONENTI), NELLA SEDUTA DEL 18.5.2026 HA ADOTTATO LA DECISIONE CHE DI SEGUITO SI RIPORTA.**

**RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. SAN SALVO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE D'ERCOLE RICCARDO FINO AL 30.7.2028 ED AMMENDA ALLA SOCIETA' DI € 150,00) IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS CUPELLO – SAN SALVO, DISPUTATA IL 27.4.2026 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI UNDER 15, GIRONE "A" (C.U. n° 39 DEL 30.4.2026 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE VASTO).**

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. San Salvo Calcio ha impugnato la sanzione della squalifica fino al 30.7.2028 inflitta dal G.S. al calciatore D'Ercole Riccardo in quanto: *"A seguito di espulsione per comportamento minaccioso ed offensivo nei confronti dell'arbitro, colpisce con un pugno sullo stomaco il Direttore di gara, causando momentaneo dolore"*, e l'ammenda di € 150,00 a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri tesserati.

Ha dedotto l'appellante, ribadendo in sede di comparizione, che il calciatore aveva colpito involontariamente l'arbitro non a pugno chiuso ma a mano aperta, mentre si stava girando e così, in difetto di volontarietà, la sanzione doveva essere revocata o, quanto meno, ridotta.

Il direttore di gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti ribadendo la volontarietà del gesto seguito all'espulsione allorché veniva colpito a pugno chiuso anche se "spostandomi leggermente".

Osserva la Corte che, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'arbitro, l'appello proposto dalla società San Salvo risulta del tutto infondato in punto di fatto e di diritto.

Ritiene, peraltro, la Corte che la sanzione inflitta al calciatore possa essere lievemente ridotta in quanto, seppure applicabile l'art. 35 comma 2 C.G.S., trattandosi di una gara del campionato giovanissimi under 15, può ritenersi che, per il futuro, il D'Ercole si asterrà dal compiere atti contrari alle norme di buon comportamento, tenuto anche conto che il direttore di gara non ha subito serie conseguenze.

È, invece, dell'avviso che la sanzione dell'ammenda debba essere confermata non esistendo alcun motivo che ne giustifichi la revoca.

**P.Q.M.**

la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale della F.I.G.C. – L.N.D. delibera di ridurre la squalifica inflitta al calciatore D'Ercole Riccardo fino al 30.4.2028 confermando, nel resto, l'impugnata decisione anche ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dal C.U. n. 104/A della F.I.G.C. del 17.12.2014 e successiva modifica del C.U. n° 49/A della FIGC del 12.10.2022.

Dispone accreditarsi la tassa di reclamo, ove addebitata.

I relatori  
F.to in originale  
Avv. Andrea Battistella  
Avv. Alessandro Rosa

Il Presidente  
F.to in originale  
Avv. Antonello Carbonara



C.U. N.79 del 18 Maggio 2026

**Allegati L.N.D.**

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 1/06/2026.

*I provvedimenti disciplinari comminati dagli Organi della Giustizia Sportiva del C.R. Abruzzo L.N.D. appariranno, sul sito internet [abruzzo.lnd.it](http://abruzzo.lnd.it) dal giovedì mattina fino al mercoledì sera. Si precisa, che per disposizioni federali, (Vedi Art. 13 delle N.O.I.F.) tale informazione non riveste carattere ufficiale in quanto solo il Comunicato Ufficiale affisso all'Albo avrà valore a tutti gli effetti sia per il testo che per la decorrenza dei termini.*

**Publicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 18/05/2026.**

**Il Segretario  
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente  
(Concezio Memmo)**

